





le quali dovranno vigilare sull'attività che la Società ricorrente svolgerà fino alla scadenza del suddetto termine, riferendo immediatamente al Tribunale ogni fatto costituente violazione degli obblighi di cui agli artt. 161 e 173 l.fall. e degli altri obblighi sottoindicati; e provvederanno a depositare, entro cinque giorni dal deposito di piano e proposta definitivi o della domanda di omologazione di un accordo di ristrutturazione, il proprio parere sulle eventuali criticità di piano e proposta;

3. DISPONE che la ricorrente:

3.1. entro il termine di **quindici giorni** dall'avvenuta comunicazione del presente decreto **depositi la somma** di €5.000,00 presumibilmente necessaria per effettuare il pagamento del compenso dovuto ai Commissari giudiziali in questa fase;

3.2. allo scadere 30/04/2021 nonché, **nel caso di richiesta di proroga del termine, contestualmente alla richiesta stessa** depositi in cancelleria una **situazione finanziaria aggiornata dell'impresa (che la Cancelleria dovrà provvedere a pubblicare sul Registro delle Imprese entro il giorno successivo)**, trasmettendone una copia ai Commissari giudiziali, cui dovrà anche essere inviata una **breve relazione informativa ed esplicativa, redatta dal suo legale, sullo stato di predisposizione della proposta definitiva, nonché sulla gestione corrente, anche finanziaria, allegandovi l'elenco delle più rilevanti operazioni compiute, sia di carattere negoziale, che gestionale, industriale, finanziario o solutorio, di valore comunque superiore ad Euro 5.000,00, con l'indicazione della giacenza di cassa e delle più rilevanti variazioni di magazzino; i Commissari giudiziali, esaminata tale documentazione, ne riferiranno con motivata e sintetica relazione scritta al Tribunale solo ove ravvisino la violazione ad uno degli obblighi sotto indicati;**

a tal riguardo deve segnalarsi alla ricorrente:

- a) che non possono essere compiuti fino alla scadenza del termine atti di straordinaria amministrazione, se non previa autorizzazione del Tribunale e solo se ne siano documentati e motivati adeguatamente i caratteri di urgenza ed utilità;
- b) che non possono essere effettuati pagamenti di crediti anteriori **per nessun motivo;**
- c) che occorre la specifica e previa autorizzazione del Tribunale anche per sospendere o sciogliere contratti pendenti ex art. 169-bis, e per contrarre eventuali finanziamenti, fatti salvi gli ulteriori requisiti previsti dall'art. 182-quinquies l.fall.;
- d) che non devono comunque compiersi atti da considerarsi vietati ai sensi degli artt. 161, 169-bis, 173 e 182-quinquies l.fall.;
- e) che in caso di violazione di uno qualunque di tali obblighi la domanda verrà dichiarata improcedibile;
- f) che il Tribunale disporrà l'immediata abbreviazione del termine nel caso in cui emerga che l'attività compiuta sia manifestamente inidonea alla predisposizione della proposta e/o del piano;
- g) che verrà considerato elemento dimostrativo di tale inidoneità – tra l'altro - anche il mancato deposito in termini della cauzione fissata da questo Tribunale;

4. DISPONE che la Cancelleria provveda tempestivamente a restituire al G.rel. il fascicolo del procedimento, unitamente ad eventuali fascicoli prefallimentari, non appena la ricorrente avrà depositato la documentazione su cui verte la riserva di successiva presentazione, ovvero, in caso di omesso deposito, alla scadenza del termine di cui sopra; nonché nei casi in cui i Commissari giudiziali riferiscano circa la violazione degli obblighi sopra indicati;



5. **DISPONE** la riunione al presente fascicolo delle istanze per la dichiarazione di fallimento R.G. 5/2021Pre-Fall.

6. **MANDA** alla cancelleria per le comunicazioni e gli altri adempimenti di rito.

Così deciso in Lecco, nella camera di consiglio della Sezione I Civile, in data 25/03/2021.

Il Giudice estensore

*Dott. Edmondo Tota*

Il Presidente

*Dott. Ersilio Secchi*